

Traduzione¹

Accordo sul salvataggio ed il recupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

Concluso a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968

Firmato dalla Svizzera il 22 aprile 1968

Approvato dall'Assemblea federale il 2 ottobre 1969²

Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969

Entrato in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 1969

(Stato 5 aprile 2005)

Gli Stati partecipanti del presente Accordo,

riconosciuta l'importanza considerevole del Trattato³ sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, che prevede di fornire ai cosmonauti tutta l'assistenza possibile in caso di incidenti di difficoltà o di atterraggi di emergenza, di rimpatriare senza indugio e con le dovute misure di sicurezza i cosmonauti, come pure di restituire gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico,

desiderosi di sviluppare e di rendere più effettivi detti obblighi,

desiderosi di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell'esplorazione dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

animati da sentimenti umanitari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Parte contraente che apprende o costata che l'equipaggio di un veicolo spaziale è stato vittima di un incidente, si trova in difficoltà, o ha compiuto un atterraggio di emergenza o involontario nella circoscrizione territoriale di sua competenza, ha ammarato in alto mare o ha compiuto un atterraggio in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato,

- a. informa immediatamente l'autorità di lancio o, quando non riesca ad identificare detta autorità od a mettersi subitamente in contatto con essa, diffonde immediatamente la notizia con tutti i mezzi appropriati di comunicazione di cui può disporre;

RU 1970 99; FF 1969 I 645

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1970 89

³ RS 0.790

- b. informa immediatamente il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale provvede senza indugio alla diffusione dell'informazione ricevuta, con tutti i mezzi appropriati di comunicazione di cui può disporre.

Art. 2

Qualora l'equipaggio di un veicolo spaziale venga a trovarsi, per incidenti, difficoltà o atterraggio di emergenza o involontario, nella circoscrizione territoriale di un'altra Parte contraente, quest'ultima prende immediatamente tutte le misure possibili per garantirne il salvataggio e recare ai cosmonauti l'aiuto necessario. Essa comunica all'autorità di lancio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le misure prese e i risultati ottenuti. Se l'intervento dell'autorità di lancio sembra opportuno per accelerare le operazioni di salvataggio o per contribuire notevolmente all'efficacia delle operazioni di ricerca e di salvataggio, detta autorità coopera con la Parte contraente al fine di garantire la riuscita delle operazioni. Quest'ultime sono dirette e sorvegliate dalla Parte contraente, in stretti e continui rapporti con l'autorità di lancio.

Art. 3

Le Parti contraenti che apprendono o constatano che l'equipaggio di un veicolo spaziale ha ammarato in alto mare o ha atterrato in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, cooperano, se è loro possibile e se si rivela necessario, alle operazioni di ricerca e di salvataggio per garantire un sollecito salvamento dell'equipaggio. Dette Parti comunicano all'autorità di lancio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le misure prese e i risultati ottenuti.

Art. 4

Qualora l'equipaggio di un veicolo spaziale venga a trovarsi, per incidenti, difficoltà, atterraggio o ammaraggio di emergenza o involontario, nella circoscrizione territoriale di competenza di una Parte contraente o in alto mare, come pure in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, esso è immediatamente restituito, con tutte le misure di sicurezza possibili, ai rappresentanti dell'autorità di lancio.

Art. 5

1. La Parte contraente che apprende o costata che un oggetto spaziale o parti componenti di esso sono caduti sulla Terra nella circoscrizione territoriale di sua competenza, in alto mare o in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, deve comunicarlo all'autorità di lancio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Se un oggetto spaziale o parti componenti di esso sono rinvenuti nella circoscrizione territoriale di competenza di una Parte contraente, quest'ultima prende, su domanda dell'autorità di lancio e, se richiesta, con la sua cooperazione, le misure che ritiene opportune per il ricupero dell'oggetto o delle sue parti componenti.

3. Gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico o le parti componenti di essi, rinvenuti oltre i limiti territoriali dell'autorità di lancio, sono restituiti, a richiesta, ai rappresentanti di detta autorità, previo controllo dei dati di identificazione che da essa sono forniti a domanda, o tenuti a loro disposizione.

4. Se una Parte contraente ha ragione di ritenere che, nonostante le disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo, un oggetto spaziale o parti componenti di esso, rinvenuti nella circoscrizione territoriale di sua competenza o da essa recuperati in qualsiasi altro luogo, possano essere di per sé pericolosi o deleteri, essa può comunicarlo all'autorità di lancio; quest'ultima prende immediatamente le misure adeguate all'eliminazione di qualsiasi pericolo o danno, secondo le direttive e sotto la sorveglianza della Parte contraente interessata.

5. Le spese per l'adempimento degli obblighi concernenti il ricupero e la restituzione di un oggetto spaziale o di sue parti componenti sono a carico dell'autorità di lancio, giusta le disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo.

Art. 6

Nel presente Accordo l'espressione «autorità di lancio» indica lo Stato responsabile del lancio o, se la responsabilità incombe a un'Organizzazione governativa internazionale, la detta Organizzazione, quando essa dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nel presente Accordo e quando la maggioranza degli Stati membri di detta Organizzazione siano Parti contraenti del presente Accordo e del Trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. 7

1. Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati. A partire dalla sua entrata in vigore, giusta il numero 3 del presente articolo, l'Accordo è aperto in ogni momento all'adesione di qualsiasi Stato che non l'abbia ancora firmato.

2. Il presente Accordo è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, designati nel presente Accordo quali Governi depositari.

3. Il presente Accordo entra in vigore non appena cinque Governi, compresi quelli designati nel presente Accordo quali Governi depositari, depositano i rispettivi strumenti di ratificazione.

4. Il presente Accordo entra successivamente in vigore, per gli Stati che hanno depositato i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo la sua entrata in vigore, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.

5. I Governi depositari comunicano immediatamente la data del deposito di ogni strumento di ratificazione del presente Accordo o di adesione allo stesso, come pure il giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo e qualsiasi altra informazione, a tutti gli Stati in nome dei quali l'Accordo è stato firmato o l'adesione notificata.

6. I Governi depositari registrano il presente Accordo giusta l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁴.

Art. 8

Ogni Stato partecipa del presente Accordo può proporre emendamenti all'Accordo. Gli emendamenti entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti, per ogni Stato contraente che li accetta, e, successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. 9

Il presente Accordo può essere disdetto da ogni Stato contraente, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta ai Governi depositari. La disdetta ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione.

Art. 10

Il presente Accordo, i cui testi inglese, russo, spagnolo, francese e cinese fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei Governi depositari. Detti Governi inviano copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra, Mosca e Washington, il 22 aprile 1968, in triplo esemplare.

(Seguono le firme)

⁴ RS 0.120

Campo d'applicazione il 18 marzo 2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Antigua e Barbuda	26 dicembre	1988 S	1° novembre	1981
Argentina	26 marzo	1969	26 marzo	1969
Australia	18 marzo	1986	18 marzo	1986
Austria	19 febbraio	1970	19 febbraio	1970
Bahamas	11 agosto	1976 S	10 luglio	1973
Barbados	20 febbraio	1969 A	20 febbraio	1969
Belarus	2 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Belgio	15 aprile	1977	15 aprile	1977
Bosnia e Erzegovina	15 agosto	1994 S	6 marzo	1992
Botswana	10 aprile	1969 A	10 aprile	1969
Brasile	27 febbraio	1973 A	27 febbraio	1973
Bulgaria	2 aprile	1969	2 aprile	1969
Camerun	10 gennaio	1969	10 gennaio	1969
Canada	20 febbraio	1975	20 febbraio	1975
Cile	8 ottobre	1981	8 ottobre	1981
Cina	20 dicembre	1988 A	20 dicembre	1988
Hong Kong ^a	3 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	13 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	17 dicembre	1970	17 dicembre	1970
Corea (Sud)	4 aprile	1969	4 aprile	1969
Cuba	3 aprile	1984 A	3 aprile	1984
Danimarca	6 maggio	1969	6 maggio	1969
Ecuador	7 marzo	1969	7 marzo	1969
Egitto	11 dicembre	1968	11 dicembre	1968
El Salvador	19 febbraio	1970	19 febbraio	1970
European Space Agency (ESA)	25 giugno	1975	31 dicembre	1975
Figi	14 luglio	1972 S	10 ottobre	1970
Finlandia	10 settembre	1970	10 settembre	1970
Francia	31 dicembre	1975 A	31 dicembre	1975
Gabon	2 aprile	1969 A	2 aprile	1969
Gambia	26 luglio	1968 A	3 dicembre	1968
Germania	17 febbraio	1972	17 febbraio	1972
Giappone	20 giugno	1983 A	20 giugno	1983
Grecia	7 luglio	1975	7 luglio	1975
Guinea-Bissau	14 ottobre	1976 A	14 ottobre	1976
Guyana	30 maggio	1969	30 maggio	1969
India	9 luglio	1979 A	9 luglio	1979
Indonesia	27 giugno	1999 A	27 giugno	1999
Iran	21 dicembre	1970	21 dicembre	1970
Iraq	12 marzo	1970 A	12 marzo	1970

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Irlanda	29 agosto	1968	3 dicembre	1968
Islanda	4 dicembre	1969	4 dicembre	1969
Israele	19 dicembre	1969	19 dicembre	1969
Italia	31 marzo	1978	31 marzo	1978
Kazakistan	11 luglio	1998 A	11 luglio	1998
Kuwait*	7 giugno	1972 A	7 giugno	1972
Laos	27 novembre	1972	27 novembre	1972
Libano	31 marzo	1969	31 marzo	1969
Madagascar	11 febbraio	1969	11 febbraio	1969
Maldiva	3 aprile	1970	3 aprile	1970
Marocco	20 novembre	1970	20 novembre	1970
Maurizio	16 aprile	1969 A	16 aprile	1969
Messico	11 marzo	1969	11 marzo	1969
Mongolia**	31 gennaio	1969	31 gennaio	1969
Nepal	11 luglio	1968	3 dicembre	1968
Niger	15 gennaio	1969	15 gennaio	1969
Nigeria	26 febbraio	1973	26 febbraio	1973
Norvegia	20 aprile	1970	20 aprile	1970
Nuova Zelanda	8 luglio	1969	8 luglio	1969
Paesi Bassi	17 febbraio	1981	17 febbraio	1981
Antille olandesi	17 febbraio	1981	17 febbraio	1981
Aruba ^c	20 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Pakistan	17 ottobre	1973 A	17 ottobre	1973
Papua Nuova Guinea	27 ottobre	1980 A	27 ottobre	1980
Perù	21 marzo	1979 A	21 marzo	1979
Polonia	14 febbraio	1969	14 febbraio	1969
Portogallo	25 marzo	1970	25 marzo	1970
Regno Unito	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Anguilla	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Brunei	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Dominica	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Grenada	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Isole Salomone britanniche	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
San Cristoforo e Nevis (Saint-Kitts e Nevis)	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Santa-Lucia	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Repubblica Ceca	29 settembre	1993 S	1° gennaio	1993
Romania*	28 giugno	1971	28 giugno	1971
Russia	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Saint Vincent e Grenadine	13 maggio	1999 S	3 dicembre	1968
San Marino	10 agosto	1970	10 agosto	1970
Seicelle	5 gennaio	1978 A	5 gennaio	1978
Serbia e Montenegro	27 aprile	1992 S	1° marzo	1971
Singapore	10 settembre	1976 A	10 settembre	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Siria	14 agosto	1969	14 agosto	1969
Slovenia	27 maggio	1992 S	1° gennaio	1993
Spagna	26 febbraio	2001 A	26 febbraio	2001
Stati Uniti	3 dicembre	1968	3 dicembre	1968
Sudafrica	24 settembre	1969	24 settembre	1969
Svezia	21 luglio	1969 A	21 luglio	1969
Svizzera	18 dicembre	1969	18 dicembre	1969
Swaziland	9 giugno	1969 A	9 giugno	1969
Thailandia	26 maggio	1969 A	26 maggio	1969
Tonga	22 giugno	1971 S	4 giugno	1970
Tunisia	10 febbraio	1971	10 febbraio	1971
Ucraina	16 gennaio	1969	16 gennaio	1969
Ungheria**	4 giugno	1969	4 giugno	1969
Uruguay	25 febbraio	1969	25 febbraio	1969
Zambia	20 agosto	1973 A	20 agosto	1973

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Riserve, dichiarazione ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in lingua inglese, delle stesse possono essere ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 3 dic. 1968 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b Dal 25 mar. 1970 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
- c Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

